

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 827

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2006

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, in materia di interventi per il turismo
e lo spettacolo

ONOREVOLI SENATORI. - Il turismo, pur essendo sempre stato considerato una attività rilevante per l'economia, è stato però trattato sinora come una attività economica marginale, per la quale vi è stata quasi esclusivamente una incentivazione a pioggia di strutture, fuori da ogni logica programmatoria, indipendentemente da concreti interventi volti a creare le condizioni per rendere possibile una sua ulteriore crescita. Il primo punto da sottolineare è dunque l'esigenza di rendere più competitivo il nostro settore della filiera turistica. Peraltro i dati strutturali del turismo nazionale, considerando sia il movimento ufficialmente rilevato che quello non rilevato (ignorato e sommerso) e valutando la rilevanza economica del comparto, segnalano l'esigenza di rafforzare i turismi tradizionali: da quello d'arte e culturale, con un contributo sui musei ed uno sulle città d'arte; al turismo montano, in quanto problema tipico della nostra organizzazione turistica; al turismo termale della salute.

Occorre poi andare avanti nella riduzione della pressione fiscale, e prevedere misure a sostegno della piccola e media impresa turistica, quali per esempio la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto

(IVA) e la rimozione dei provvedimenti che penalizzano le strutture balneari. Per quanto riguarda l'IVA, occorre intervenire per un'armonizzazione dell'aliquota per l'intero settore, considerato che i Paesi europei turisticamente più importanti praticano regimi IVA con aliquote inferiori al 10 per cento. L'Italia sopporta quindi un differenziale negativo che falsa la concorrenza interna all'Europa. Laddove si è proceduto a una riduzione dell'aliquota, si è assistito a un incremento del volume d'affari e a un conseguente aumento complessivo delle entrate dello Stato. Le imprese turistiche italiane sanno che la partita per consolidare le proprie posizioni e per conquistare nuovi mercati si gioca anche sul terreno dei prezzi e della qualità. Ci deve essere una qualità diffusa, non solo delle imprese, ma una qualità di sistema territoriale, la qualità nella pubblica amministrazione: questo è il traguardo per l'intero sistema Italia.

Nel presente disegno di legge si interviene dunque a favore del settore turistico, con attenzione anche a quelle attività di spettacolo dal vivo che rappresentano un valore aggiunto della nostra offerta di svago e divertimento nella stagione estiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Interventi di incentivazione fiscale per il turismo e lo spettacolo)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19-*bis*1, comma 1, lettera e), sono soppresse le seguenti parole: «a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali,»;

b) all'articolo 74-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*ter*. Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla tabella C allegata al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita con strumenti musicali tradizionali o elettrici quali chitarra, basso, batteria, tastiere, strumenti a fiato, strumenti ad arco ed altri strumenti con esclusione, anche parziale, di supporti o di apparecchiature che contengano musica preregistrata»;

c) alla parte III della tabella A, recante: «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», dopo il numero 121, è inserito il seguente:

«121-*bis*) prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle

autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 280 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento, a decorrere dal 1° settembre 2006, delle aliquote previste dall'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico.